

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- (1) al punto 2 la tabella è così modificata:

- a) tra le voci «16D» e «20D» è inserita la voce seguente:

«19D	23960-07-8	Lavandulyl senecioato»	
------	------------	------------------------	--

- b) dopo la voce relativa alle altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale sono aggiunte le voci seguenti*:

«32D	298-14-6	Idrogenocarbonato di potassio	
38D		Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati)	
39D	98999-15-6	Grasso di pecora	usato come repellente olfattivo
44D	14808-60-7 e 7631-86-9	Sabbia di quarzo Biossido di silicio»	

- (2) al punto 4 la tabella è così modificata:

- a) le voci «244 A», «247 A», «249 A» e «255 A e altri» sono soppresse;
- b) tra le voci «47B» e «10E» è inserita la voce seguente:

«153B e altre		Feromoni e altri semiochimici»	
---------------	--	--------------------------------	--

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- (1) nella tabella, la voce «Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione» è sostituita dalla seguente:

«Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale	ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto»
---	--

- (2) nella tabella, la voce «Farina di rocce, argille e minerali argillosi» è sostituita dalla seguente:

«Farina di rocce, sabbia di origine naturale, argille e minerali argilosì	ad esempio: perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, possono essere usate come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati, come previsto dall'allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848»
---	--

- (3) nella tabella, dopo la voce «Sali di selenio» sono aggiunte le voci seguenti:

«Biossido di carbonio	uso per arricchire l'acqua nella produzione di alghe in sistemi chiusi su terraferma; in questo caso il biossido di carbonio deve essere di qualità alimentare quando disponibile, il biossido di carbonio è ottenuto come sottoprodotto di altri processi o da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) può essere usato anche per la produzione in serra
Acetato di calcio	solo per l'applicazione fogliare sugli ortaggi nelle serre e sui meli per prevenire carenze di calcio ottenuto da carbonato di calcio di origine naturale
Fosfato di calcio	solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione solo se contenuto in prodotti conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009
Tappeti di fibre vegetali	fibre a base vegetale, come fibra di canapa, fibra di lino, fibra di cocco senza aggiunta di concimi, ammendanti o nutrienti né additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 quando disponibile, sono usati materiali dalla produzione biologica
Gluconato di calcio e magnesio	solo mediante fermentazione microbica

(*) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).».

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

(1) la parte A è così modificata:

a) al punto (1) della tabella, la voce «11.1.6» è sostituita dalla seguente:

«11.1.6	Cloruro di calcio	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (*), inclusa la formulazione in bolo cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile solo per le vacche da latte che lo necessitino e per un periodo limitato
---------	-------------------	--

(*). Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj>).»;

b) al punto (2) la tabella è così modificata:

i) tra le voci «12.1.5» e «12.1.12» sono inserite le voci seguenti:

«ex 12.1.9	proteine unicellulari derivanti da <i>Trichoderma viride</i> e <i>Aspergillus oryzae</i>	solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica
12.1.10	prodotti derivanti da <i>Bacillus subtilis</i> ricchi di proteine	solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica»

ii) tra le voci «12.1.12» e «13.11.1» è inserita la voce seguente:

«ex 13.6.4	Stearato di calcio»	
------------	---------------------	--

iii) la voce «13.11.1» è sostituita dalla seguente:

«13.11.1	Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diol]	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di chetosi ai sensi della parte B, voce «61», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo solo per le vacche, le pecore e le capre da latte che lo necessitino e per un periodo limitato»
----------	--	--

(2) la parte B è così modificata:

a) al punto (1), lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

«Numero di identificazione o gruppo funzionale	Nome	Condizioni e limiti specifici
1a200	Acido sorbico	
1k236	Acido formico	
1k237i	Formiato di sodio	
1a260	Acido acetico	
1a270 1a270i	Acidi lattici	
1k280	Acido propionico	
1a282	Propionato di calcio	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo solo per le vacche da latte che lo necessitino e per un periodo limitato
1a330	Acido citrico»	

b) al punto (1), lettera c) della tabella, la voce «1c322, 1c322i» è sostituita dalla seguente:

«1c322, 1c322i	Lecitine	ottenute da materie prime biologiche dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica»
-------------------	----------	---

c) al punto (3), lettera b), la tabella è così modificata:

i) tra le voci «3b104» e «3b107» è inserita la seguente voce:

«3b105	fumarato di ferro (II)	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354 solo per i suinetti lattanti che lo necessitino e per un periodo limitato»
--------	---------------------------	---

ii) la voce «3b110» è sostituita dalla seguente:

«3b110	Ferro destrano 10 %	può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354 il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non proviene da OGM solo per i suinetti lattanti che lo necessitino e per un periodo limitato»
--------	------------------------	---

d) è aggiunto il punto seguente:

«(5) COADIUVANTI TECNOLOGICI

Per i coadiuvanti tecnologici come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003, si applicano le condizioni e i limiti specifici stabiliti nella tabella seguente.

Nome	Condizioni e limiti specifici
Etanolo	da usare solo come solvente di estrazione per la produzione di farine proteiche e solo quando le farine proteiche ottenute con estrazione meccanica non sono disponibili in quantità sufficiente se disponibile solo da fermentazione se disponibile solo di origine biologica
Papaina	solo per la produzione di interiora aromatizzanti per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all'allegato I, punto 18, del regolamento (UE) n. 142/2011 a condizione che l'enzima sia inattivo durante il processo e che pertanto non sia presente come tale nelle interiora aromatizzanti risultanti e che non comporti effetti tecnologici sul prodotto dal 1° gennaio 2027, solo da materia prima biologica»

ALLEGATO IV

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- (1) la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi gli eccipienti e altre sostanze usate nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici

I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Le condizioni e i limiti specifici indicati nella tabella seguente si applicano in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

L'uso di additivi alimentari o come coadiuvanti tecnologici è attribuito caso per caso a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 e delle legislazioni nazionali in materia di coadiuvanti tecnologici.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna «Numero E o EINECS, o entrambi» sono considerati ingredienti di origine agricola.

Numero E o EINECS ('), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 153	Carbone vegetale	crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere	
		formaggio Morbier	
E 160b(i)*	Bissina di annatto	formaggio Red Leicester	
		formaggio Double Gloucester	
		Cheddar	
		formaggio Mimolette	
E 160b(ii)*	Norbissina di annatto	formaggio Red Leicester	
		formaggio Double Gloucester	
		Cheddar	
		formaggio Mimolette	
E 170/207-439-9 e 215-279-6	Carbonato di calcio	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale
E 220	Anidride solforosa	vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza laggiunta di zuccheri 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂)	
E 223	Metabisolfito di sodio	crostacei	

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 224	Metabisolfito di potassio	vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂)	
E 250	Nitrito di sodio	prodotti a base di carne uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E252 tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO ₂ : 50 mg/kg tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO ₂ : 30 mg/kg	
E252	Nitrato di potassio	prodotti a base di carne uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E250 tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO ₃ : 55 mg/kg tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO ₃ : 35 mg/kg	
E 267*	Aceto tamponato	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 270/200-018-0	Acido lattico	prodotti di origine vegetale e animale	formaggi regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 290/204-696-9	Biossido di carbonio	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 296	Acido malico	prodotti di origine vegetale	
E 300	Acido ascorbico	prodotti di origine vegetale prodotti a base di carne [categoria 08.3 (†)] e preparazioni di carni [categoria 08.2 (†)] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale	
E 301	Ascorbato di sodio	prodotti a base di carne può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti	
E 306*	Estratto ricco in tocoferolo	prodotti di origine vegetale e animale solo come antiossidante	
E 322*	Lecitine	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 325	Lattato di sodio	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
		prodotti a base di carne	
E 330/201-069-1	Acido citrico	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 331	Citrat di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 333	Citrat di calcio	prodotti di origine vegetale	
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	prodotti di origine vegetale idromele	
E 335*	Tartrati di sodio	prodotti di origine vegetale dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica	
E 336*	Tartrati di potassio	prodotti di origine vegetale dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica	
E 337*	Tartrato di sodio e di potassio	prodotti di origine vegetale dal 1° gennaio 2027, solo da produzione biologica	

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 341(i)	Fosfato monocalcico	farina fermentante solo come agente lievitante	
E 392*	Estratti di rosmarino	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 400	Acido alginico	prodotti di origine vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 401	Alginato di sodio	prodotti di origine vegetale prodotti lattiero-caseari salsicce a base di carne	
E 402	Alginato di potassio	prodotti di origine vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 406	Agar-agar	prodotti di origine vegetale prodotti lattiero-caseari prodotti a base di carne	
E 407	Carragenina	prodotti di origine vegetale prodotti lattiero-caseari	
E 410*	Farina di semi di carrube	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 412*	Gomma di guar	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 414*	Gomma arabica	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica	
E 415	Gomma di xantano	prodotti di origine vegetale e animale	
E 417*	Gomma di tara	prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica solo come addensante	

Numero E o EINECS (*), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 418*	Gomma di gellano	prodotti di origine vegetale e animale se disponibile di origine biologica solo la forma ad alto tasso di acile	
E 422*	Glicerolo	estratti vegetali e aromi solo di origine vegetale solo da produzione biologica come solvente ed eccipiente come agente umidificante per capsule di gelatina come pellicola di rivestimento di compresse	
E 440(i)*	Pectina	prodotti di origine vegetale	
		prodotti lattiero-caseari	
E 460/232-674-9	Cellulosa	gelatina	gelatina
			prodotti di origine vegetale
E 464	Idrossipropil-metilcellulosa	prodotti di origine vegetale e animale solo come materiale da incapsulamento per capsule	
E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9	Carbonati di sodio	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 501/209-529-3, 206-059-0	Carbonati di potassio	prodotti di origine vegetale	uva solo come essiccatore per produrre uva secca
E 503	Carbonati di ammonio	prodotti di origine vegetale	
E 504	Carbonati di magnesio	prodotti di origine vegetale	
E 509/233-140-8	Cloruro di calcio	prodotti di origine vegetale solo per attivare la coagulazione	prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante
		prodotti lattiero-caseari solo come stabilizzante	
		salsicce a base di carne solo per attivare la coagulazione per realizzare i budelli	

Numero E o EINECS (*), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 511/232-094-6	Cloruro di magnesio	prodotti di origine vegetale solo per attivare la coagulazione	prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante
E 516/231-900-3	Solfato di calcio	prodotti di origine vegetale solo come eccipiente o per attivare la coagulazione	prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante
E 524/215-185-5	Idrossido di sodio	<p><i>Laugengebäck</i> con trattamento superficiale solo come trattamento superficiale</p> <p>aromi solo come correttore di acidità</p>	<p>zucchero</p> <p>olio di origine vegetale escluso l'olio di oliva</p> <p>estratti di proteine vegetali</p>
E 551/231-545-4	Biossido di silicio	<p>cacao solo come antiagglomerante nei distributori automatici</p> <p>erbe e spezie in polvere essicate</p> <p>aromi</p> <p>propoli</p>	prodotti di origine vegetale
E 553b	Talco	<p>prodotti di origine vegetale</p> <p>salsicce a base di carne solo come trattamento superficiale</p>	prodotti di origine vegetale
E 901*/232-383-7	Cera d'api	prodotti dolciari solo da produzione biologica solo come agente di rivestimento	<p>prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica solo come distaccante</p>

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
E 903*/232-399-4	Cera di carnauba	prodotti dolciari solo da produzione biologica solo come agente di rivestimento	prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica solo come distaccante
		agrumi solo da produzione biologica solo come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta contro gli organismi nocivi, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (++)	
E 938	Argon	prodotti di origine vegetale e animale	
E 939	Elio	prodotti di origine vegetale e animale	
E 941/231-783-9	Azoto	prodotti di origine vegetale e animale	prodotti di origine vegetale e animale
E 948	Ossigeno	prodotti di origine vegetale e animale	
E 968*	Eritritolo	prodotti di origine vegetale e animale soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico	
-/200-578-6	Etanolo		prodotti di origine vegetale e animale solo come solvente su primer di cristallizzazione per la produzione di zucchero e/o solvente di estrazione
-/200-580-7	Acido acetico		prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica pesce se disponibile di origine biologica
-/215-108-5	Bentonite		prodotti di origine vegetale idromele solo come collante

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
-/215-137-3	Idrossido di calcio		prodotti di origine vegetale
-/231-595-7	Acido cloridrico		gelatina formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Fries e Leidse Nagelkaas solo come regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi
-/231-639-5	Acido solforico		gelatina zucchero
-/231-765-0	Perossido di idrogeno		gelatina
-/232-554-6	Gelatina		prodotti di origine vegetale
-/232-555-1	Caseina		prodotti di origine vegetale
-/293-292-6	Colla di pesce		prodotti di origine vegetale
-/931-328-0	Carbone attivato		prodotti di origine vegetale e animale
	Idrossido d'ammonio		gelatina
	Fosfato diammonico		vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele
	(L+) Acido lattico da fermentazione		estratti di proteine vegetali
	Tiamina cloridrato		vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele
	Terra diatomacea		prodotti di origine vegetale gelatina
	Albumina d'uovo		prodotti di origine vegetale
	Estratto di luppolo		prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica solo per scopi antimicobici

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
	Gusci di nocciole		prodotti di origine vegetale
	Perlite		prodotti di origine vegetale
			gelatina
	Estratto di colofonia di pino		prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica solo per scopi antimicobici
	Farina di riso		prodotti di origine vegetale
	Acido tannico		prodotti di origine vegetale solo come ausiliare di filtrazione
	Oli vegetali		prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica solo come lubrificante, distaccante o antischiumogeno
	Aceto		prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica
			pesce solo da produzione biologica
	Acqua		prodotti di origine vegetale e animale acqua destinata al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (****)

Numero E o EINECS (†), o entrambi	Nome	Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici	
		Uso come additivo	Uso come coadiuvante tecnologico
	Fibre di legno		<p>prodotti di origine vegetale e animale</p> <p>l'origine del legname è limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile</p> <p>il legno utilizzato non contiene componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)</p>

(†) Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 4).

(**) Categorie di alimenti di cui all'allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI:<http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>).

(***) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(****) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>).»;

(2) nella tabella della parte C, dopo la voce «Oli vegetali» è aggiunta la voce seguente:

«Attivatori della fermentazione	X		nutrienti provenienti dall'estratto di lievito o dall'autolisato fino al 5 % del substrato calcolato in peso della sostanza secca»
---------------------------------	---	--	---

(3) alla parte D la tabella è così modificata:

a) la voce «Lieviti per vinificazione» è sostituita dalla seguente:

«Lieviti per vinificazione		Parte A, tabella 2, punto 1.11 Parte A, tabella 2, punto 9.1	per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili»
----------------------------	--	---	---

b) la voce «Batteri acido-lattici» è sostituita dalla seguente:

«Batteri acido-lattici		Parte A, tabella 2, punto 1.12 Parte A, tabella 2, punto 9.2»	
------------------------	--	--	--

ALLEGATO V

«ALLEGATO VI

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica in paesi terzi e regioni ultraperiferiche dell'Unione a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L'USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NEI PAESI TERZI

Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari

Le sostanze attive contenute nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nei paesi terzi, a condizione che rispettino la legislazione pertinente del paese terzo in questione, che siano esentate dai livelli massimi di residui a norma degli orientamenti del Codex Alimentarius CXG 97-2022 (*), che siano aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), o che i livelli massimi specifici di residui siano stati stabiliti nel medesimo regolamento. Sono soggette alle condizioni e ai limiti specifici corrispondenti stabiliti in tale tabella.

Numero CAS	Nome della sostanza attiva	Condizioni e limiti specifici
	Microrganismi, compresi i virus, quando usati come agenti di controllo biologico	non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM
74-85-1	Etilene	per l'induzione della fioritura dell'ananas

PARTE B

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L'USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE

Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari

Le sostanze attive elencate nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, laddove applicabile, le disposizioni nazionali che si basano sul diritto dell'Unione.».

(*) <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en>.

(**) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).